

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto

Modifica del 18 dicembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2011¹ che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

² La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 10 febbraio 2017.

II

La presente ordinanza entra in vigore l'11 febbraio 2014.

18 dicembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 946.231.132.1

